

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCHETTI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CARLONI, CAVANDOLI,
CECCHETTI, DARA, LOIZZO, MACCANTI, PIERRO**

Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione

Presentata il 16 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La personalizzazione dei veicoli assume oggi un particolare rilievo nel nostro mercato automobilistico. Le potenzialità della domanda non possono però esprimersi pienamente in ragione di un vincolo normativo, che impone, al fine di modificare un elemento che sia stato considerato nell'omologazione del modello del veicolo, di omologare nuovamente il veicolo medesimo.

Quanto detto pone molti appassionati di auto personalizzate all'estero in una condizione di illegalità, in quanto usano su strada veicoli con componenti non omologati, con tutto ciò che ne consegue in termini di violazione delle norme sulla circolazione e di copertura assicurativa. L'insufficiente sviluppo del mercato, dovuto a tali

vincoli normativi, produce l'ulteriore effetto negativo di far mancare agli operatori italiani del settore il supporto di un'adeguata domanda interna e pregiudica lo sviluppo delle aziende e la loro competitività sul mercato internazionale, considerato che nella maggior parte dei Paesi esteri la normativa di settore è molto meno penalizzante. In un mercato fiorente come quello tedesco, ad esempio, le certificazioni per apportare modifiche agli autoveicoli di serie vengono rilasciate da enti privati come i *Technischer Überwachungsverein*, ossia le società di certificazione, ed hanno pieno valore legale. Per risolvere questo problema, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca una modifica normativa che darebbe grande impulso allo sviluppo della

personalizzazione dei veicoli in Italia. Questa attività ha infatti nel nostro Paese notevoli potenzialità, fino ad ora frustrate da una normativa in materia di omologazione delle personalizzazioni, che risulta essere farraginosa rispetto alla disciplina vigente negli altri Paesi europei.

La presente proposta di legge, di cui si auspica una rapida approvazione, propone pertanto una modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che consenta di regolarizzare i prodotti omologati in Italia o all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai componenti e ai dispositivi di equipaggiamento non previsti all'origine dalla casa costruttrice del veicolo, omologati in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, per tipo e modello di veicolo. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione verificano che il componente o il dispositivo di equipaggiamento è debitamente contrassegnato all'origine con indicazione delle generalità del produttore e della omologazione ottenuta e, laddove questa è stata rilasciata da altro Stato membro, è allegata copia tradotta in lingua italiana asseverata dal produttore.

4-ter. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione sottopongono a visita il veicolo al solo fine di verificare che l'installazione del componente o del dispositivo di equipaggiamento è stato attuato conformemente alle indicazioni contenute nell'omologazione e, in caso di esito positivo, provvedono all'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica mediante l'emissione di una nuova carta di circolazione.

4-quater. Lo svolgimento delle verifiche di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* può essere affidato, in considerazione di particolari e contingenti situazioni operative dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, a imprese di autoriparazione che svolgono attività di meccatronica, carrozzeria e gommista o a imprese che, pur svolgendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, svolgono altresì, con ca-

rattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ad enti privati autorizzati previa iscrizione in un apposito registro.

4-quinquies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro di cui al comma *4-quater* e sono definite le modalità e i requisiti per l'iscrizione al medesimo registro. Con il regolamento di cui al primo periodo sono stabiliti altresì i requisiti tecnico-professionali nonché le caratteristiche relative alle attrezzature e ai locali ai fini del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo da parte delle imprese di cui al medesimo comma *4-quater* ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

